



LA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO QUALE OBBLIGO DEONTOLOGICO

Dott. Marco PIEMONTE

Diretta 14 dicembre 2009

L'INTERESSE PUBBLICO



L'art. 5 del Codice
Deontologico



- 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico.*
- 2. Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.*
- 3. A causa dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine competente delle suddette violazioni.*



Ratio della disposizione



Nell'introdurre il concetto di tutela dell'**interesse pubblico**, l'art. 5 prende atto della profonda evoluzione che ha interessato la figura professionale del commercialista negli ultimi anni.

Le attività svolte dal commercialista, infatti, non esplicano i propri effetti esclusivamente nei confronti del cliente, ma *"generano esternalità positive a beneficio dell'intera collettività"*.

Il commercialista produce, cioè, servizi di interesse pubblico.



Valore sociale della prestazione



Alla determinazione del "**valore sociale**" della prestazione contribuiscono:

- > l'interesse del cliente a ricevere una prestazione di qualità adeguata
- > l'interesse della collettività che beneficia degli effetti esterni positivi prodotti da quella prestazione

Ciò significa che il "**valore sociale**" della prestazione professionale supera il mero valore ad essa attribuito da chi la riceve.



Importanza dei codici deontologici



Nella prospettiva descritta, oltre alle norme ordinamentali giocano un ruolo fondamentale i **codici deontologici**, in quanto mirano a contenere comportamenti opportunistici sul fronte dell'offerta di servizi professionali.

Vi è dunque una perfetta complementarietà tra regolamentazione pubblica e codici deontologici.

Entrambi operano affinché le prestazioni professionali siano volte al perseguimento degli interessi:

- > dei clienti
- > della collettività nel suo insieme



L'interesse pubblico nell'ordinamento della professione



Numerose sono le norme dalle quali si evince un "nuovo" ruolo del commercialista, di tipo non esclusivamente privatistico ma, anzi, sempre più orientato anche verso la **tutela dell'interesse pubblico**.

Ne costituiscono la dimostrazione evidente:

- > la **legge 24 febbraio 2005, n. 34** (*Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*)
- > il **d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139** (*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*)



La legge delega



L'art. 3 della legge n. 34/2005 dispone, innovando, l'attribuzione, esclusivamente nei confronti degli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, di nuove competenze che presentino **profili di interesse pubblico generale**, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi.



La legge delega



La circostanza che le nuove competenze debbano presentare profili di interesse pubblico generale riflette la consapevolezza, ormai assunta dal legislatore, in merito al ruolo della figura professionale del commercialista.

È indubbio, infatti, che nello svolgimento delle proprie funzioni il dottore commercialista e l'esperto contabile abbiano il dovere di agire nell'interesse pubblico: ed è proprio questo il precetto sancito anche dalle norme deontologiche.



L'Ordinamento professionale



Le competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione A – Commercialisti dell'Albo ed elencate dal terzo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 presentano innegabili profili di interesse pubblico:

a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;



L'Ordinamento professionale



- b) le valutazioni di azienda;*
- c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;*
- d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;*
- e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;*



L'Ordinamento professionale



- f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del Codice civile;*
- g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;*
- h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;*



L'Ordinamento professionale



- i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;*
- l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;*
- m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;*

L'INTERESSE PUBBLICO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'Ordinamento professionale



- n) il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;*
- o) la redazione e l'asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;*
- p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;*
- q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo;*
- r) assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

L'INTERESSE PUBBLICO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le "nuove" competenze



La riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) ha riservato alcune nuove attività, di innegabile rilievo pubblicistico, alla categoria dei dottori commercialisti:

- **attestazione del piano di risanamento**
- **relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo**
- **relazione che accompagna il piano di ristrutturazione**



Il diritto fallimentare



Attestazione del piano di risanamento

Al sensi dell'art. 67 comma 3, lett. d), l.f. deve essere effettuata *"da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile"*.

Stante il richiamo a "dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti", per effetto della disposizione di coordinamento di cui all'art. 78, comma 1, d.lgs. n. 139/2005, la competenza in tema di attestazione del piano di risanamento deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell'Albo.



Il diritto fallimentare



Relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo

Ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f. *"il piano e la documentazione elencata devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo."*

In relazione ai requisiti professionali necessari per questa competenza valgono le considerazioni svolte in merito all'attestazione del piano di risanamento.



Il diritto fallimentare



Relazione che accompagna il piano di ristrutturazione

Ai sensi dell'art. 182-*bis*, comma 1, l.f. la relazione che accompagna il piano di ristrutturazione deve essere redatta *“da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), l.f.”*

Valgono, nella circostanza descritta, le medesime considerazioni in merito ai requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico.



La cessione di quote



Art. 36, comma 1-*bis*, D.L. n. 112/2008 (Legge n. 133/2008)

L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere:

- sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa sui documenti informatici
- depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale

a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, co. 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340



La cessione di quote



La norma individua negli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" (ex art. 31, co. 2-*quater*, L. 340/2000) i soggetti idonei a rivestire il **ruolo di intermediario** nella procedura di deposito.

Ciò in quanto il legislatore ha inteso bilanciare l'**esigenza di semplificazione** con la **necessità di garantire la tutela del pubblico interesse**, rappresentato nella specie dall'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto.



La cessione di quote



Detta tutela è assicurata in quanto il legislatore ha affidato il ruolo di intermediario "necessario" a soggetti in possesso:

- di **riconosciute competenze** in materia societaria
- di uno **status** giuridico che li pone al servizio del **pubblico interesse**.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, la relativa competenza deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



La cessione di quote



L'attribuzione al commercialista del ruolo di intermediario si ricollega alla volontà legislativa di assegnare a detto soggetto il compito di sovrintendere all'intera procedura di deposito, dalla stesura del preliminare fino all'adempimento delle formalità finalizzate all'opponibilità nei confronti dei terzi dell'atto di trasferimento, come desumibile:

- dall'ineludibilità di tale figura
- dalla necessaria appartenenza dei soggetti che possono ricoprire tale ruolo alla professione di commercialista



La cessione di quote



Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di controlli che nell'interesse del proprio cliente e nel rispetto

- della **diligenza** richiesta nello svolgimento dell'incarico (artt. 1176 e 2236 c.c.)

nonché

- dell'**obbligo deontologico di agire nell'interesse pubblico** (art. 5 codice deontologico CNDCEC),

si rendono necessari in quanto connessi alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento.